

# Il giuslavorista Del Conte

## “Caso difficile Non ha precedenti”

**FRANCESCO SPINI**  
MILANO

Una questione come quella di Melfi può essere risolta solo da un giudice. Precedenti in materia non ce ne sono e la legge deve essere interpretata. Prevedere l'esito? È assai difficile». Maurizio Del Conte, docente di diritto del lavoro all'Università Bocconi di Milano, lo dice a chiare lettere: il caso Melfi «costituirà un precedente in materia di reintegrazioni per condotta antisindacale».

**Professore, che cosa deve fare un'azienda costretta a riaccolgere lavoratori licenziati e ripescati da un giudice?**

«È importante distinguere tra le reintegrazioni effettuate per licenziamenti che, secondo il giudice, sono sprovviste di giusta causa o giustificato motivo, e quelle che si riferiscono a condotte antisindacali».

**Che cosa cambia?**

«Moltissimo. Nel primo caso, anzitutto, il lavoratore può scegliere tra il ritorno al posto di lavoro e un'indennità che si va ad aggiungere alla retribuzione mancata. Ma è pacifico - secondo i casi affrontati nei tribunali negli ultimi trent'anni - che il datore di lavoro non è obbligato a far lavorare il reintegrato. È il cosiddetto principio dell'incoercibilità degli obblighi di fare o collaborare».

**Il lavoratore, dunque, può essere lasciato tranquillamente a casa?**

«È così. Dopo alcune sentenze negli Anni 70 in cui si ipotizzava l'accompagnamento coatto sul posto di lavoro per il ripristino dell'attività, i giudici hanno successivamente ammesso che in luogo della reintegrazione effettiva vi sia il pagamento della retribuzione con tutti gli aumenti, gli scatti di anzianità, l'accantonamento del Tfr e tutto il resto. Senza mai però

arrivare a obbligare il datore a riprenderlo in servizio il lavoratore».

**Cosa cambia in un caso come quello di Melfi?**

«Che qui la reintegrazione consegue a un decreto del giudice che si è pronunciato su un'azione per condotta antisindacale».

**Non valgono gli stessi principi usati per il licenziamento senza giusta causa?**

«No. In questo caso lo Statuto dei lavoratori prevede che il datore di lavoro condannato per condotta antisindacale cessi tali comportamenti e riporti la situazione a com'era prima».

**Ecco, una condotta corretta prevede il reinserimento del lavoratore nella catena produttiva?**

«È una questione di interpretazione della norma, che in questo caso non è più l'articolo 18 dello Statuto, ma il 28».

**Cosa dicono i precedenti su questo punto?**

«Qui sta il problema: non ci sono precedenti specifici per un caso come questo. Manca un'interpretazione su quale effettivamente sia il contenuto dell'ordine di rimozione della condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28».

**Possibile che non sia mai accaduto un caso Fiat prima di adesso?**

«Sembra strano, ma normalmente il lavoratore che viene reintegrato con il 100% dello stipendio e contemporaneamente dispensato dal ritorno all'opera accetta di buon grado di non lavorare».

**Dunque come se ne esce?**

«La soluzione ci sarebbe solo con una nuova azione ai sensi dell'articolo 28 da parte della Fiom che chieda al giudice di accertare se la mancata reintegrazione effettiva dei lavoratori costituisca o meno una nuova condotta antisindacale».

**Non basta il giudice che dovrà decidere sul ricorso presentato da Fiat sulla decisione che ha riammesso i tre operai di Melfi in fabbrica?**

«No, il 6 ottobre il giudizio riguarderà esclusivamente l'opposizione al primo decreto e tornerà a valutare solo la questione del presunto sabotaggio. Ma per decidere se Fiat è obbligata o meno a far lavorare i dipendenti reintegrati dal giudice serve un nuovo procedimento».

**Dunque tra i due processi non ci sarebbe nessun legame...**

«No, perché una seconda azione riguarderebbe la condotta successiva dell'azienda».

**In assenza di precedenti, i lavoratori devono o non devono lavorare: che cosa dice la legge?**

«Ci sono sostanzialmente due strade aperte davanti al giudice. Il quale potrebbe benissimo considerare il fatto che Fiat non faccia entrare i lavoratori in fabbrica come un'attività antisindacale. Ma anche dire che il fatto che a sindacalisti abbia offerto una stanza per svolgere l'attività propria del sindacato sia sufficiente. Come vede una risposta la potrà dare solo un tribunale».

### ARTICOLO 18

L'accompagnamento coatto ipotizzato negli Anni 70 non è più considerato

### PROCEDIMENTO

Servirà il pronunciamento di un altro tribunale che decida in merito

### EPISODIO ISOLATO

Normalmente chi riceve tutto lo stipendio accetta di buon grado di non lavorare

### DEFINIZIONE

Solo un giudice può stabilire cosa deve fare un'azienda per ottemperare ai suoi doveri

